

gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;

- che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la realizzazione dei servizi di promozione, assistenza, informazione e formazione di base per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella regione/provincia autonoma, lotto di gara n. CIG

2. L'Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle attività descritte nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, da realizzare secondo il Piano di erogazione dei servizi contenuto nell'Offerta tecnica, con l'utilizzo del gruppo di gestione del progetto in essa indicato, assicurando comunque il rispetto delle specifiche e delle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara.

3. (*eventuale*) Le modalità di documentazione delle attività svolte e le modalità di restituzione delle relative informazioni a Fondimpresa, contenute nell'offerta tecnica dell'Affidatario, sono così integrate :

4. L'Affidatario si obbliga a cedere al Committente la proprietà piena di tutti i prodotti sviluppati nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12 del presente contratto.

5. Le attività suelencate sono specificate, in dettaglio, nel Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara, allegato al presente contratto nonché pubblicato sul sito web www.fondimpresa.it.

ARTICOLO 3

Gruppo di lavoro

1. Deve essere costituito un gruppo di lavoro misto, composto dai responsabili del progetto dell’Affidatario e del Committente, che ne seguirà tutte le fasi.
2. Tale gruppo di lavoro può riunirsi, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell’Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso.
3. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e garantirà tra l’altro la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine delle interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.

ARTICOLO 4

Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 5

Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto d’appalto;
- il Bando di gara;

- il Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara (allegato n. 2 al presente contratto);
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d'appalto e nei documenti sopra menzionati.

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 6

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 7

Luogo di esecuzione del contratto

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite presso la sede dell'Affidatario o di altri soggetti da lui prescelti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 8

Variazioni del servizio

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto al successivo art. 9, l’Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguito.

3. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 9

Corrispettivo dell’appalto

1. Il corrispettivo dell’appalto, inteso quale costo forfettario ed onnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, è stabilito in euro _____,___ (...../___) al netto d’IVA, corrispondente all’importo offerto in sede di gara dall’Affidatario.

2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.

3. In presenza di attività programmate nel piano di erogazione dei servizi contenuto nell’offerta tecnica e non realizzate, ovvero svolte forma incompleta, con una significativa riduzione (oltre il 20%) degli obiettivi quantitativi indicati nell’offerta tecnica, il Committente si riserva la facoltà di operare una corrispondente decurtazione percentuale del corrispettivo, applicata sull’80% del costo del servizio nell’ambito del quale tali attività sono collocate, risultante dall’offerta economica.

4. Nel caso in cui il numero complessivo dei lavoratori e dei responsabili aziendali effettivamente partecipanti alle sessioni informative e formative di cui alla lettera C del paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara risulterà inferiore del numero totale indicato come obiettivo nell’offerta tecnica, il Committente si riserva la facoltà di decurtare il corrispettivo dell’appalto nella misura seguente:

- 1% del costo totale del servizio di informazione e formazione indicato nell’offerta economica dell’Affidatario per ciascun punto percentuale di riduzione dei partecipanti effettivi rispetto a quelli indicati nell’offerta tecnica al di sotto del 90%, purché comunque entro il limite del numero minimo previsto, per la regione/provincia autonoma, nella tabella di cui al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara di cui al presente contratto;
- 20% del costo totale del servizio di informazione e formazione indicato nell’offerta economica se i partecipanti effettivi risulteranno inferiori, fino al 30%, rispetto al numero

minimo previsto nella tabella di cui al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara per la regione/provincia autonoma di cui al presente contratto;

- 40% del costo totale del servizio di informazione e formazione indicato nell'offerta economica se i partecipanti effettivi saranno inferiori, per oltre il 30% e fino al 60%, rispetto al numero minimo previsto nella tabella di cui al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara per la regione/provincia autonoma di cui al presente contratto;

- 80% costo totale del servizio di informazione e formazione indicato nell'offerta economica se i partecipanti effettivi saranno inferiori, per oltre il 60%, rispetto al numero minimo previsto nella tabella di cui al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara per la regione/provincia autonoma di cui al presente contratto.

5. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10

Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui all'articolo precedente, fino ad un massimo del 75%, con le seguenti modalità:

- un anticipo pari al 10%, a seguito della stipula del presente contratto, previa presentazione della relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa). L'importo del predetto anticipo verrà gradualmente recuperato nel corso dei pagamenti successivi.

- un acconto ragguagliato alla percentuale di attività effettivamente svolte dall'Affidatario per ciascuno dei servizi previsti nel paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara (A. Promozione; B. Assistenza; C. Informazione e formazione di base), tenendo conto del costo totale di ciascuno di essi indicato nell'offerta economica presentata dall'Affidatario. L'acconto sarà corrisposto, previa presentazione di relativa fattura (pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della stessa), sulla base dello stato di avanzamento dei servizi presentato dall'Affidatario, con cadenza almeno trimestrale, per un valore non inferiore al 25% del corrispettivo dell'appalto;

2. Il saldo, pari al 25% del corrispettivo dell'appalto di cui al precedente art. 9, sarà liquidato dal Committente all'Affidatario entro 30 giorni dalla data della consegna della documentazione completa relativa alla regolare esecuzione dei servizi e ai risultati raggiunti

in conformità con quanto previsto nell'offerta tecnica, fatta salva l'applicazione delle eventuali decurtazioni previste nel precedente art. 9 .

3. Il pagamento di tutti gli importi di cui ai precedenti commi è subordinato alla verifica da parte del Committente in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte dell'Affidatario dei relativi servizi, secondo le specifiche dell'offerta tecnica e del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara.

4. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “ _____ ”, codice IBAN _____.

ARTICOLO 11

Tempi di esecuzione – Penali

1. I servizi indicati al precedente art. 2 devono essere avviati a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l'Affidatario. Il Committente si riserva in ogni caso di chiedere in caso di urgenza l'immediato avvio delle attività prima della stipula del contratto.

2. Le attività oggetto del presente contratto si concludono allo scadere del dodicesimo mese decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio, se anticipata ai sensi del precedente comma 1. Gli interventi di informazione e formazione di base, di cui alla lettera C del paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara devono comunque essere terminati entro dieci mesi dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio, se anticipata ai sensi del precedente comma 1.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini previsti ai precedenti commi 1 e 2 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura di euro 300,00 (trecento) per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di 60 (sessanta) giorni, oltre i quali il Committente si riserva di avviare le procedure per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1662, comma 2 del codice civile.

3. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

ARTICOLO 12

Brevetti e diritti d'autore

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Affidatario abbia usato, nell’attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.
3. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L’Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell’Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.

ARTICOLO 13

Sospensione e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 18 del presente contratto.

3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi le aziende interessate al programma di servizi e gli organismi bilaterali regionali, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 14

Verifica e controllo sull’attività

1. Il Committente può effettuare uno o più verifiche per ogni attività svolta nell’ambito dei servizi di cui al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara, anche avvalendosi di propri esperti e/o di una commissione di collaudo.

2. A seguito di ciascuna verifica svolta con l’Affidatario viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto, per il Committente da un proprio funzionario a ciò delegato, per l’Affidatario dal Responsabile di Progetto, nel quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:

- l’oggetto;
- la tipologia (provvisoria o definitiva);
- la data di inizio e di conclusione delle operazioni;
- il contesto operativo in cui è stata effettuata il collaudo;
- i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;
- le procedure seguite per l’esecuzione;
- i risultati ottenuti;
- l’esito.

4. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.

5. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.

6. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche

stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

7. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

8. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 18.

ARTICOLO 15

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18, con rivalsa sulla cauzione presentata.

2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. L’affidatario può ricorrere al subappalto limitatamente alle parti del servizio preventivamente indicate in sede di gara e previa autorizzazione scritta del Committente, nel limite del 30% del costo complessivo del servizio espresso nell’offerta economica.

4. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo gruppo di gestione del progetto indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

ARTICOLO 16

Riservatezza

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in

possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 17

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 18

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte del servizio;
- b) qualora l’ammontare della penale per ritardata ultimazione superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo del contratto e nelle altre ipotesi previste dal precedente art. 11;
- c) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 13 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 30 giorni;
- d) qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 14;
- e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 15;
- f) nell’ipotesi prevista nel precedente art. 16;
- g) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 17;
- h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 17;
- i) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- j) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 19

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 20

Garanzia

1. L'affidatario è tenuto a garantire, per tutta la durata del contratto e fino a 2 (due) mesi oltre la scadenza del contratto, ovvero a decorrere dalla verifica finale, se successivo al termine di scadenza del contratto, l'eliminazione dei difetti nei prodotti realizzati o modificati in esecuzione del contratto stesso, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, essendo tale attività remunerata con il corrispettivo contrattuale complessivo di cui al precedente art. 9.
2. In caso di inadempienza da parte dell'Affidatario alle obbligazioni di cui al precedente comma il Committente si riserva di agire per il risarcimento dei danni, anche indiretti, che gli dovesse derivare.

ARTICOLO 21

Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Condizione risolutiva

1. Sono a carico dell'Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 22

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con

particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Roma, _____

Il Committente

Michele Lignola

(_____)

L'Affidatario

.....

(_____)

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 9 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 13 (Sospensione e proroghe);
- art. 15 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);
- art. 19 (Controversie).

Roma, _____

L'Affidatario

.....

(_____)

Allegato n. 1: polizza fideiussoria

Allegato n. 2: Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara

Allegato n. 3: offerta tecnica

Allegato n. 4: offerta economica